

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI
CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**

L’anno duemila ventitré, il giorno ____ del mese di _____, a _____,

- **MESSINACQUE S.p.A.** (di seguito anche **MESSINACQUE** o **Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Messina, _____, iscritta al Registro Imprese di Messina al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società;

E

- _____ (di seguito _____ o **Socio privato**), con sede legali in _____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione de _____ del _____, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società;

di seguito denominate anche Parti;

premesso che

- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 501 del 04/01/2023 la Dott.ssa Rosaria Barresi è stata nominata Commissario presso l’Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Messina con il compito di provvedere, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché all’art. 14 d.l. 115/2022 convertito con l. n. 142 del 21/09/2022 incluso l'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario;

- con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 13/02/2023 l’ATI di Messina ha espresso l’indirizzo sulla modalità di gestione del servizio idrico integrato attraverso una società mista cui affidare il servizio idrico integrato per l’intero ambito, previa procedura di evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto, nel rispetto della normativa vigente;

- con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 26/05/2023 ha provveduto alla Riadozione del piano d’ambito dell’ATI di MESSINA ai sensi dell art.149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- con Deliberazione n. 3 del 26/05/2023 il Commissario ad Acta ha approvato la relazione ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 sulla scelta della modalità del servizio idrico integrato, l’asseverazione del Piano economico finanziario, allegato al piano d’ambito, nonché la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l’ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, come da articolo 16 del d.lgs. 201/2022;

- con Deliberazione n. 4 del 26/05/2023 il Commissario ad Acta ha approvato lo schema dello statuto e dei patti parasociali tra i soci pubblici ed il socio privato della società mista affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Messina e dello schema di Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque s.p.a., organizzata secondo il sistema dualistico ad esclusione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFLORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA;

con Determina a Contrarre n. ____ del ____ del Responsabile del Procedimento, nella qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici dell'ATI di Messina, su Iniziativa del Direttore Generale è stata avviata la Procedura aperta di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista MESSINACQUE S.p.A., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Messina, ad esclusione dei Comuni sopra indicati, tra cui lo Schema del presente Contratto e di Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra Assemblea Territoriale Idrica Messina - ATI Messina e MESSINACQUE S.p.A.;

- con determina n. ____ del ____ è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione che vedeva come operatore economico selezionato _____;

- effettuati i controlli previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente, con determina n. ____ del ____ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di _____;

- [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società ____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda MESSINACQUE S.p.a.;

- con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società MESSINACQUE S.p.A. partecipata dai Comuni della provincia di Messina, ad esclusione dei Comuni di _____, e _____ (*aggiudicatario*), quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio della provincia di Messina fatta eccezione per i suindicati Comuni di _____;

- in data ____ è stata stipulata la Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra Assemblea Territoriale Idrica Messina - ATI Messina e MESSINACQUE S.p.A. (nel seguito anche solo **Convenzione di gestione**);

- nell'ambito della procedura di gara l'aggiudicatario ha accettato i contenuti dello schema contrattuale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento allo statuto e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista MESSINACQUE S.p.A.;

- il presente Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;

- il Socio privato, nonché il rappresentante del medesimo, che interviene nel presente atto:

- è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere il presente Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - è in possesso, al momento della stipula del presente Contratto, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;
- tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche “Allegati”):
 - a. Allegato 1: Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATI Messina e MESSINACQUE S.p.A.;
 - b. Allegato 2: Offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario;
 - c. Allegato 3: Piano d’ambito del Servizio Idrico Integrato (SII) vigente alla data ____ per il territorio di riferimento e relativo P.E.F. asseverato;
 - d. Allegato 4: Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra ATI Messina ed MESSINACQUE S.p.A.;
 - e) elenco cespiti (sulla scorta delle indicazioni di cui al capitolo _____ del piano d’ambito).
3. Ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell’Articolo 1 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato “*Allegato 1*” al presente Contratto.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA *ratione temporis* vigente.
5. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini del presente Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la stipula del presente Contratto, la MESSINACQUE, in ottemperanza a quanto contenuto nella *lex specialis* della Procedura aperta a doppio oggetto per la scelta del socio

privato della costituenda società mista MESSINACQUE S.p.A., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Messina (ad esclusione dei Comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, affida al socio privato specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato nel medesimo territorio della provincia di Messina, della quale la medesima società mista è affidataria in virtù della Convenzione di gestione stipulata con l'ATI di Messina.

2. Il socio privato è tenuto al finanziamento di quanto descritto al successivo Articolo 4.

3. Le attività e le funzioni del socio privato, le cui modalità sono definite nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione, ferme restando le funzioni e le attività spettanti direttamente a MESSINACQUE S.p.A., sono innanzitutto:

- a) realizzare gli interventi del Piano d'Ambito al ribasso offerto in sede di gara;
- b) curare la riscossione con obbligo di rimettere immediatamente l'incassato al gestore unico;
- c) fornire assistenza tecnica e supporto tecnico, amministrativo e gestionale per tutte le attività afferenti alla gestione del SII anche di competenza del Gestore unico.

4. Il socio privato nell'ambito delle attività di cui alla precedente lett. a) provvede:

- I. a progettare, realizzare e condurre e mantenere le opere strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato come previste nel Programma degli interventi e nei successivi aggiornamenti nel rispetto degli atti di regolazione *pro-tempore* vigenti. Il socio privato provvede alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza e ad ogni altra attività necessaria alla progettazione ed esecuzione delle opere (studi, analisi, verifiche tecniche ed amministrative, adempimenti amministrativi ecc.) tra cui l'Elenco dei Progetti da allegare al presente CONTRATTO.
- II. alla custodia, alla conservazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata e non, ed alle attività di pronto intervento, per il corretto esercizio e la funzionalità delle infrastrutture e opere siccome indicati all'apposito capitolo del piano d'ambito, nonché alla esecuzione, direttamente o con l'ausilio di esperti esterni, in via prioritaria delle seguenti attività il cui Elenco da allegare al presente CONTRATTO;
- III. agli adempimenti connessi alla sicurezza della risorsa idrica di cui al D.Lgs n. 18 del 23/02/2023 anche attraverso la realizzazione, entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto di un laboratorio di analisi interno al Gestore Unico che si occuperà anche dei campionamenti e controlli presso tutti gli scarichi di reflui connessi alla gestione del SII.

5. Il socio privato nell'ambito delle attività di cui alla precedente lett.b) provvede:

- I. a tutte le operazioni connesse alle misurazioni (presso i punti di prelievo e presso le singole utenze (letture contatori), allacciamenti ed altre operazioni sulle reti connesse alla gestione dell'utenza;

- II. a supportare il Gestore Unico in tutte le attività di fatturazione, di rilevazione consumi, di gestione misuratori, di bollettazione, di riscossione, di gestione stragiudiziale del contenzioso (gestione solleciti, disattivazione e riattivazione utenze morose, ecc.) e di recupero dei crediti da tariffa. Sono incluse in questa funzione le attività che prevedono il rapporto con l'utenza e che possono essere definite di front office, ovvero l'attività di gestione degli uffici al "pubblico" (stipulazione dei contratti, volturazione, cessazione contratti di somministrazione, ecc.). Sono specifiche funzioni di quest'area la fatturazione e la gestione di sportelli e call center;
- III. a dotare il Gestore Unico di sistemi informativi e di controllo. Il socio privato provvede in particolare alla gestione delle problematiche relative al sistema informatico (gestione hardware, progettazione e manutenzione software) sia aziendale (SIA) che territoriale (SIT) in grado di produrre elaborazioni cartografiche digitalizzate. I software installati dovranno interfacciarsi in un sistema integrato in cui i dati tecnici, economici ed amministrativi siano interconnessi tra loro, e permettere una gestione efficace ed ottimale nell'erogazione del servizio. Questa attività include il supporto alla gestione della sala operativa, cui fa capo il sistema di telecontrollo e telecomando degli impianti e l'ottimizzazione dell'erogazione, adeguandola ai fabbisogni dell'utenza. La sala operativa si occuperà inoltre di coordinare le funzioni di pronto intervento sulle reti e sugli impianti del servizio idrico integrato;

6. Il socio privato nell'ambito delle attività di cui alla precedente lett. c) provvede a supportare il Gestore unico nelle attività di propria competenza derivanti dalla legge, dalla regolazione ARERA ed in particolare dalla Convenzione di gestione e relativi allegati, nonché a sviluppare ulteriori attività come:

- I. la formazione del personale del Gestore Unico
- II. l'affiancamento agli uffici del Gestore unico per il miglioramento organizzativo e l'innovazione
- III. lo sviluppo delle competenze gestionali del Gestore unico attraverso lo scambio di know how

7. Il socio privato nell'ambito delle attività di cui alla precedente lett. c) provvede ad adeguare il modello organizzativo e gestionale del Gestore unico e supportarlo nella gestione di tutti gli aspetti connessi alla organizzazione del personale dalla definizione del fabbisogno, alle procedure di selezione e di assunzione nonché alla gestione amministrativa (predisposizione dei cedolini, contabilizzazione, pagamento degli stipendi e dei contributi, dichiarazioni periodiche) ed alla sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro.

8. Per l'ulteriore dettaglio e le modalità di esecuzione delle attività su elencate si rinvia alla Convenzione di gestione e al Disciplinare Tecnico a questa allegato.

9. Restano in capo al Gestore unico tutte le funzioni ed i compiti assegnati alla MESSINACQUE S.p.A per effetto della convenzione di gestione del SII sottoscritta con l'ATI Messina, ulteriori rispetto ai compiti operativi assegnati al socio privato con il presente atto.

10. Le attività affidate al socio privato sono costituite dall'insieme delle attività definite nei precedenti commi da 3 a 7, nel Disciplinare tecnico e nella Convenzione di gestione, e sono

esercitate mediante gli eventuali beni strumentali indicati al punto 17.2.2.2. INFRASTRUTTURE DI TERZI del Piano d'Ambito, nonché tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture di nuova realizzazione.

11. Il socio privato è altresì responsabile dell'amministrazione del Gestore Unico mediante l'esercizio dei poteri e delle facoltà riconosciute al socio privato dallo Statuto di MESSINACQUE e dai patti parasociali tra soci pubblici e socio privato posti a base della selezione del partner industriale.

12. I servizi e le funzioni affidate con il presente Contratto sono da svolgere con riferimento all'ambito territoriale di affidamento di Messina, come delimitato con Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità con cui in data 29.01.2016 sono stati individuati nella regione siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali.

13. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

14. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, MESSINACQUE SpA e il socio privato si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti all'art. 2, comma 3, della Convenzione di gestione.

Articolo 3

(Procedure di subentro nella gestione)

1. Entro la data di effettivo inizio della nuova gestione MESSINACQUE S.p.A., in qualità di Gestore titolare del servizio idrico integrato, subentrerà nella gestione dei beni e delle dotazioni attualmente in uso ai Gestori esistenti e ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché in tutti i rapporti giuridici in essere relativi in via esclusiva al servizio idrico integrato oggetto di affidamento, compresi i rapporti di lavoro in essere con il personale, con l'applicazione a quest'ultimo dell'art. 2112 del codice civile in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda secondo quanto previsto dall'art. 173 del d.lgs. 152/2006. In particolare, la MESSINACQUE provvederà al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal Gestore uscente di Messina (AMAM Spa) come da PEF aggiornato. Entro tale data il socio privato dovrà provvedere al finanziamento di MESSINACQUE per il pagamento di tale valore di rimborso o, parimenti, provvedere al pagamento del medesimo per nome e per conto di MESSINACQUE,

2. La consistenza dei beni e delle dotazioni patrimoniali oggetto di trasferimento dal gestore uscente della città di Messina (AMAM Spa) e il corrispondente valore residuo sono definiti nel Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito dell'ATI di Messina. Il trasferimento di tali beni avverrà attraverso la predisposizione e la stipula di apposito verbale di consegna tra ATI Messina e MESSINACQUE.

Articolo 4

(Finanziamenti in capo al socio privato)

1. Il socio privato, in qualità di socio di MESSINACQUE, si impegna al finanziamento della medesima con riferimento:

- al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad MESSINACQUE di cui al precedente Articolo 3, comma 1. In particolare, con la stipula del presente Contratto, il socio privato accetta che potrà operativamente procedere per conto di MESSINACQUE al pagamento diretto al gestore uscente o altra società destinataria dalla stessa individuata;

2. Il socio privato si impegna al finanziamento degli investimenti in capo a sé medesimo previsti nel Piano d'ambito e nel relativo Programma degli Interventi e delle esigenze di liquidità funzionali all'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 5

(Funzioni del socio privato operativo)

1. Il socio privato di MESSINACQUE, in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere alla data di stipula del presente atto, assume gli specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato, come indicate nel precedente art. 2, comma 3.

2. Il socio privato è individuato da MESSINACQUE quale concessionario dei lavori di realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato oggetto di affidamento e nel relativo PdI come rilevabile nel PDA e nel relativo PEF.

3. Poste le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono in particolare attribuite al socio privato le seguenti funzioni specifiche:

- il socio privato è formalmente individuato quale mandatario con rappresentanza di MESSINACQUE S.p.A. al pagamento di eventuali costi/corrispettivi spettanti ad esempio agli Enti locali, nonché la quota di spettanza di ATI Messina per le funzioni ad essa assegnate prelevando dal conto corrente della Società Messinacque.

5. Eventuali ulteriori procure, deleghe o mandati potranno essere assegnati al socio privato da parte di MESSINACQUE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione del servizio idrico, ove necessarie e non esplicitamente indicate nel presente atto, previa autorizzazione scritta di ATI Messina quale soggetto affidante il servizio idrico integrato.

6. Le Parti danno atto che le attività e le funzioni attribuite al socio privato non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare MESSINACQUE S.p.A.

Articolo 6

(Corrispettivo del socio privato e costi di funzionamento di MESSINACQUE)

1. Il socio privato avrà diritto ad un valore di corrispettivo complessivo, pari alla sommatoria fra rimborso dei finanziamenti erogati e corrispettivo per i compiti operativi affidati, ed effettivamente svolti ed in correlazione ai ricavi tariffari, la cui titolarità è in capo a MESSINACQUE determinati secondo il metodo tariffario pro tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento e di gestione di MESSINACQUE S.p.A.

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Contratto ha una durata di anni ____ (____) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di MESSINACQUE S.p.A. prevista all'art. ____ della Convenzione di gestione di cui all'Allegato 1 al presente atto. Eventuali proroghe della Convenzione di gestione stipulata fra ATI Messina e MESSINACQUE costituiranno proroga anche del presente Contratto.

Art. 8

(Esclusività dell'affidamento e procedure per il subappalto)

1. Come previsto dalla Convenzione di gestione, nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento a MESSINACQUE S.p.A., anche al socio privato è riconosciuto il diritto esclusivo di svolgere le attività operative di propria competenza connesse all'erogazione del SII in accordo con quanto previsto dagli atti di gara.

2. Il socio privato, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità per le attività operative di propria competenza gestite, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle medesime attività, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

3. Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di gestione, il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Le Parti danno atto che, poiché tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai subappalti effettuati da MESSINACQUE e dal socio privato ed il rapporto contrattuale fra MESSINACQUE e il socio privato non costituisce subappalto, ciascuna delle Parti che interviene nel presente Contratto dovrà comunicare all'altra la volontà di subappaltare parti dei compiti affidatigli, affinché MESSINACQUE possa comunicare tempestivamente ad ATI Messina i subappalti vigenti e verificare il limite di cui al periodo precedente.

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica il vigente articolo 174 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 9

(Risoluzione del Contratto - richiamo a quanto previsto nella Convenzione di gestione)

1. Il presente Contratto si risolverà di diritto e senza necessità di intervento delle Parti in caso di risoluzione della Convenzione di gestione tra ATI Messina ed MESSINACQUE, che costituisce presupposto di diritto per la vigenza del presente.

Art. 10

(Titolarità della risorsa idrica)

3. Le Parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'Autorità competente a favore di ATI di Messina.

4. Il socio privato si impegna a predisporre per conto di MESSINACQUE tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da MESSINACQUE nei confronti dell'Autorità competente e a dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione.

Art. 11

(Attuazione degli interventi previsti nel PdI)

1. Come previsto al precedente Articolo 5, il socio privato è individuato come unico, esclusivo soggetto realizzatore degli interventi previsti nel PdI di cui all'art. 6 della Convenzione di gestione [o di alcuni tra quegli interventi]. Il socio privato accetta espressamente con la stipula del presente Contratto tale ruolo operativo, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria.

2. Le Parti danno atto che la mancata osservanza dei predetti obblighi da parte del socio privato è causa di risoluzione del presente Contratto e della Convenzione di gestione. Il socio privato assume pertanto ogni responsabilità e i conseguenti rischi di penali connessi a tale ruolo.

3. Le opere realizzate dal socio privato nel corso del servizio disciplinato dal presente Contratto sono iscritte al patrimonio del Gestore e vanno in ammortamento dopo l'approvazione del collaudo finale o dalla loro messa in esercizio se antecedente.

Art. 12

(Offerta tecnica ed economica)

1. Il socio privato si obbliga a svolgere le attività connesse all'erogazione del Servizio e a realizzare i relativi interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per l'affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo PdI e al PEF come approvati e aggiornati da ATI Messina.

2. Il socio privato, anche in virtù degli adempimenti imposti a MESSINACQUE, si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva

attuazione del PdI, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al socio privato stesso.

3. Come previsto dalla Convenzione di gestione, ATI Messina, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità del socio privato in merito alle attività di Servizio assunte in gestione, le eventuali penali comminate da ATI Messina saranno pienamente addebitate al socio privato e trattenute dalla fideiussione di cui al successivo Articolo 31 o, alternativamente, saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante al socio privato.

Art. 13

(Modifiche al PdI)

1 In caso di esclusione di opere realizzate in via di urgenza dal socio privato dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte di ATI Messina, le Parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico del socio privato.

2. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di MESSINACQUE quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le Parti danno atto che MESSINACQUE si rivarrà sul socio privato per le inadempienze di quest'ultimo.

3. Come meglio indicato al successivo Articolo 30 le Parti danno atto, ed in particolare il socio privato accetta, di poter presentare eventuali eccezioni o cause di forza maggiore alla MESSINACQUE, affinché questa le presenti ad ATI Messina per ottenere la mancata applicazione delle penali; tuttavia, ove il procedimento di comminazione delle penali di ATI Messina su MESSINACQUE si concluda con la comminazione di una penale per cause imputabili al socio privato, MESSINACQUE si rivarrà completamente sul socio privato, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa.

Art. 14

(Delega di poteri espropriativi)

1. In virtù di quanto disposto dall'art 12 della Convenzione di gestione, MESSINACQUE, con la stipula del presente Contratto, si avvale del socio privato per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATI Messina risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 nonché del d.P.R. 327/2001 per la realizzazione degli interventi previsti nel PdI e che ATI Messina ha delegato ad MESSINACQUE medesima in qualità di gestore del SII.

2. In virtù della esplicita esclusione indicata dall'art 12 della Convenzione di gestione, le Parti danno reciprocamente atto che dalle funzioni di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del

progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della suindicata Convenzione di gestione tra ATI Messina ed MESSINACQUE devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. I Comuni sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

Art. 15

(Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da Enti locali o da terzi)

1. Il socio privato per conto di MESSINACQUE prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali alle attività di gestione del SII attribuite al socio privato e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATI Messina facendo salvo eventualmente l'accertamento in contraddittorio con MESSINACQUE della regolare progettazione ed esecuzione delle opere suindicate e del relativo stato di funzionamento.

Art. 16

(Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)

1. In virtù di quanto disposto dall'art 13 della Convenzione di gestione, il socio privato e MESSINACQUE collaborano solidalmente nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario previsto dal medesimo articolo.

2. Le Parti danno atto ed accettano che il socio privato collaborerà con MESSINACQUE per presentare ad ATI Messina e/o al soggetto *pro tempore* competente le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario nei casi previsti dalla Convenzione di gestione.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da MESSINACQUE, in nome e per conto proprio e del socio privato, da parte di ATI Messina o del soggetto *pro tempore* competente, o di accettazione parziale della stessa, il socio privato non potrà far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze a MESSINACQUE e parimenti non potrà pretendere alcunché fino all'ottenimento del riequilibrio da parte di MESSINACQUE.

4. MESSINACQUE potrà designare, in caso di avvio di una procedura di riequilibrio, un referente del socio privato quale delegato ai rapporti con ATI Messina.

5. Sono espressamente richiamate in questa sede le previsioni della Convenzione di gestione in materia di riequilibrio e pertanto, ove il mancato accordo fra MESSINACQUE ed ATI Messina sul riequilibrio costituisca causa di risoluzione della Convenzione di gestione suddetta, tale risoluzione si applicherà anche al presente Contratto.

Art. 17

(Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di MESSINACQUE)

1. Posto quanto disciplinato dall'art 17 della Convenzione di gestione, al termine della medesima Convenzione ATI Messina o il soggetto *pro tempore* competente definirà il valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del SII nell'ambito territoriale oggetto dell'affidamento a MESSINACQUE. Il socio privato, congiuntamente a MESSINACQUE, fornirà piena collaborazione all'Ente competente nello svolgimento di detta attività per la parte ricognitoria.
2. MESSINACQUE consegnerà al Gestore subentrante tutti i beni ai sensi dell'art 17 della Convenzione di gestione allegata al presente Contratto.
3. Il socio privato prosegue nella gestione dei compiti operativi affidati fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il socio privato è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione di gestione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati da ATI Messina. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.
4. Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di MESSINACQUE.

Art. 18

(Ulteriori obblighi del socio privato)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art 19 della Convenzione di gestione fra ATI Messina ed MESSINACQUE, il socio privato è obbligato per i compiti operativi assegnati a:
 - a) raggiungere livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATI Messina in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) supportare il gestore nel periodico aggiornamento della carta del servizio e del regolamento utenza
 - d) provvedere alla realizzazione del PdI;
 - e) predisporre direttamente le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
 - f) trasmettere a MESSINACQUE, per la successiva trasmissione ad ATI Messina, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
 - g) prestare collaborazione a MESSINACQUE e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ATI Messina ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

- h) dare tempestiva comunicazione a MESSINACQUE per la successiva comunicazione ad ATI Messina del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATI Messina;
- i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATI Messina;
- m) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- n) proseguire nei compiti affidati fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di gestione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di gestione;
- p) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture;
- q) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATI Messina, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- r) custodire ed adeguare alla vigente legislazione le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in uso
- s) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, per conto di MESSINACQUE, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
- t) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento in nome e per conto di MESSINACQUE e, ai sensi della Convenzione di gestione, in nome e per conto di ATI Messina, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di far beneficiare ad ATI Messina i contributi pubblici disponibili, salvo il riconoscimento per il tramite di MESSINACQUE di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali al Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;
- u) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli asset per conto di MESSINACQUE, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- v) provvedere, quale mandataria designata da MESSINACQUE, al pagamento dei mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali entro i termini indicati dal Disciplinare Tecnico;
- w) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) ed il CIG per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

z) realizzare i miglioramenti dei contenuti qualitativi, tecnici ed economici del progetto di SII a base di gara come da offerta.

Art. 19

(Responsabilità del socio privato)

1. Il socio privato è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento ai compiti ad essa affidati, in accordo con le disposizioni del presente Contratto, dei relativi allegati e della Convezione di Gestione e relativi allegati. Il socio privato è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
2. MESSINACQUE si rivarrà sul socio privato con riferimento ad ogni responsabilità connessa con la gestione relativa a servizi dallo stesso erogati.

Art. 20

(Personale coinvolto nella gestione)

1. Il socio privato si obbliga, per sé e per gli altri operatori da esso incaricati, al rispetto delle normative vigenti:
 - a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - c) poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
 - d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il socio privato è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal socio privato nel caso di affidamento a terzi.
3. Resta inteso che, per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 21

(Dotazioni in disponibilità del socio privato)

1. Le dotazioni in uso del socio privato comprendono:

- a) i beni iscritti nel libro cespiti di MESSINACQUE S.p.A. a tal fine concessi in uso al socio privato per le funzioni ad esso affidate;
- b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali poste in disponibilità di MESSINACQUE S.p.A. e da questa poste in disponibilità del socio privato;
- c) i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad MESSINACQUE S.p.A. e da questa poste in disponibilità del socio privato;
- d) i beni e le opere realizzate dal socio privato in attuazione del PdI.

2. I beni di proprietà degli Enti locali ed i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate a MESSINACQUE e da questa al socio privato per l'intera durata dell'affidamento. Il socio privato ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente.

3. Il socio privato accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

4. Il socio privato si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica, ambientale e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad esso assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

Art. 22

(Obbligazioni verso terzi)

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto del presente Contratto stipulati dal socio privato con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione di gestione e di conseguenza del presente Contratto, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al socio privato.

Art. 23

(Tariffa del servizio idrico)

1. Le Parti concordano e danno atto che MESSINACQUE S.p.A. è l'unico titolare della tariffa idrica, determinata da ATI Messina ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.

2. Il socio privato si impegna, nell'ambito dei compiti definiti all'art 2 commi da 3 a 5, ad applicare la tariffa nelle modalità definite da ARERA e da ATI Messina.

Art. 24

(Cause di risoluzione)

1. Il presente Contratto è risolto in maniera automatica ove venga risolta la Convenzione di gestione tra ATI Messina e MESSINACQUE S.p.A. Sono pertanto interamente richiamate come cause di risoluzione automatica del presente Contratto le cause di risoluzione di cui all'art 33 della Convenzione vigente fra ATI Messina ed MESSINACQUE.
2. Nel caso in cui ATI Messina proceda ad inviare formale diffida ad adempiere a MESSINACQUE S.p.A., ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di gestione, MESSINACQUE, laddove si tratti dei compiti operativi affidati al socio, effettuerà conseguente diffida ad adempiere al socio privato con termini uguali a quelli definiti da ATI Messina.
3. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ove ATI Messina attinga alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 27 della Convenzione di gestione, MESSINACQUE provvederà di conseguenza ad attingere alla fideiussione in essere.
4. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione laddove ascrivibili al socio privato saranno addebitate a quest'ultimo per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione, i beni strumentali nella disponibilità del socio privato torneranno nella piena disponibilità di MESSINACQUE S.p.A.

Art. 25

(Controlli e rendicontazione della gestione)

1. Al fine di permettere a MESSINACQUE di adempiere agli obblighi di rendicontazione di cui alla Convenzione di gestione, il socio privato è obbligato a fornire a MESSINACQUE le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA e dal Disciplinare Tecnico.
2. MESSINACQUE, in virtù di modifiche effettuate da ATI Messina, ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il socio privato si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
3. In caso di applicazione a MESSINACQUE delle penali previste dall'art. 16 della Convenzione di gestione per la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti, MESSINACQUE si rivarrà sul socio privato per quanto di competenza.
4. Al fine di permettere ad ATI Messina di svolgere l'attività di controllo sulle attività del Gestore di cui alla Convenzione di gestione, con la firma del presente Contratto il socio privato si obbliga e si impegna a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati da ATI Messina. A tal fine ATI Messina può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.
5. Con la firma del presente Contratto, il socio privato si obbliga e si impegna a fornire a MESSINACQUE e ad ATI Messina tutte le informazioni e la documentazione di carattere

tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il socio privato è inoltre tenuto a conservare i relativi giustificativi, da presentare ad ATI Messina qualora l'ATI intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.

6. Il socio privato accetta inoltre che ATI Messina possa procedere, inoltre, a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

7. Il socio privato si impegna a prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATI Messina riterrà di attivare.

Art. 26

(Potere sostitutivo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152 del d.lgs. 152/2006 in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il socio privato non sia in grado di proseguire i compiti operativi, MESSINACQUE ed ATI Messina adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.

2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente comma 1 il socio privato sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di MESSINACQUE e di ATI Messina gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti da MESSINACQUE e da ATI Messina.

Art. 27

(Penali e sanzioni)

1. In caso di applicazione da parte di ATI Messina ad MESSINACQUE S.p.A. di penali per mancato raggiungimento degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte di ATI Messina delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati al socio privato, MESSINACQUE si rivarrà completamente sul socio privato rispetto a tali penali, decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi al socio privato medesimo, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa.

In caso di mancato rispetto degli standards fissati dall'ARERA che comportino un indennizzo all'utente finale, ove le inadempienze fossero riferite ai compiti affidati al socio privato, MESSINACQUE S.p.A. si rivarrà completamente sullo stesso.

2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove il socio privato richieda formalmente a MESSINACQUE di procedere per via giudiziaria contro la decisione di ATI Messina, MESSINACQUE, posto comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico del socio privato.

3. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica anche con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

Art. 28

(Garanzie)

1. Il socio privato, per quanto di competenza, ha consegnato a MESSINACQUE S.p.A., la quale ha provveduto a presentarle ad ATI Messina le cauzioni di cui all'articolo 27 della Convenzione di Gestione.

Art. 29

(Assicurazioni)

1. Il socio privato ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, le polizze assicurative previste dall'articolo 28 della Convenzione di Gestione.

Art. 30

(Imposte, tasse e canoni)

1. Il socio privato provvederà a tutte le spese di stipula, registrazione e comunque inerenti del presente Contratto ivi incluse le spese di pubblicità connesse allo svolgimento della gara.
2. Degli oneri di cui al comma precedente si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 31

(Modalità di aggiornamento del Contratto)

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del presente Contratto all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali modifiche apportate alla Convenzione di gestione tra l'ATI di Messina e MESSINACQUE S.p.A.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata dall'ATI di Messina.

Art. 32

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, il socio privato è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente all'ATI di Messina, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 136/2010 rubricata "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

Art. 33

(Elezione di domicilio)

1. La MESSINACQUE S.p.A., per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in _____, Via _____.
2. Il socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in _____.
3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante PEC.

Art. 34

(Legge applicabile e foro competente)

1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità del Contratto, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente alla gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo Regionale competente per il territorio dell'ambito di affidamento.